

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29058-illegittimo-annullamento-di-un-aggiudicazione-con-richiesta-di-escussione-della-relativa-cauzione-provvisoria-in-quanto-nella-fattispecie-in-esame-l-informativa-antimafia-si-basa-solo-sugli-asser>

Autore: Lazzini Sonia

Illegittimo annullamento di un'aggiudicazione, con richiesta di escussione della relativa cauzione provvisoria in quanto "Nella fattispecie in esame l'informativa antimafia si basa solo sugli asseriti vincoli di affinità, senza che siano stati individuati"

Tar Lazio, Roma, 10.02.2010 n. 1938

Illegittimo annullamento di un'aggiudicazione, con richiesta di escussione della relativa cauzione provvisoria in quanto <<Nella fattispecie in esame l'informativa antimafia si basa solo sugli asseriti vincoli di affinità, senza che siano stati individuati ulteriori elementi che inducano a sospettare che i vincoli de quibus assumano una particolare significatività sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi>>

L'intento del Legislatore è quello di accostare alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto della criminalità organizzata, consistente nell'esclusione dell'imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000 n. 5710).

la stipulazione, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti o subcontratti ovvero la concessione di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di natura imprenditoriale sono impedita da:

- cause di divieto o di sospensione tassativamente indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 490/1994;
- tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

Da rigettare, invece, è la domanda risarcitoria stante la genericità della sua formulazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa ricorsuale ad ottenere la condanna dell'intimata stazione appaltante al risarcimento del danno.

Ricorso pper ottenere:

A) l'Annullamento:

- 1) determinazione dell'ANAS – Ufficio per l'autostrada SA-RC di Cosenza n.001620 del 23.4.2009 con cui è stata disposta nei confronti della società ricorrente la revoca dell'aggiudicazione della gara indetta per la “Manutenzione generica non programmabile occorrente per il ripristino di danni derivanti da incidenti ed emergenze nel tratto compreso tra il K m 348+150 e 392+000 dell'ASR per un periodo di tre anni – Gara n. 17-2009”, l'incameramento della polizza fideiussoria n.586020249 presentata dalla ricorrente e la segnalazione di quanto avvenuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e alla Direzione Centrale ANAS per l'iscrizione nei rispettivi casellari informatici nonché a tutti i Compartimenti ed uffici speciali Anas;
- 2) il successivo provvedimento del 4.5.2009 con il quale è stata disposta l'escussione della polizza fideiussoria de qua e diffidata la compagnia assicurativa a procedere al pagamento entro e non oltre quindici giorni;
- 3) Informativa della Prefettura di Caserta n.531/12b.16/ANT/AREA1 del 6.4.2009 relativa alla declaratoria di sussistenza della cause interdittive di cui all'art.4 del Decreto Legislativo n.490/1994 nei confronti della società ricorrente;
- 4) di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali.

B) la Condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Con il proposto gravame la società ricorrente, la quale aveva partecipato alla gara indetta dall'intimata Anas, in epigrafe indicata, risultandone aggiudicataria, ha impugnato la determinazione, pure in epigrafe descritta, con cui la stazione ha disposto la revoca della citata aggiudicazione, l'incameramento della polizza fideiussoria nonché la segnalazione di quanto avvento sia all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sia alla propria Direzione Generale per l'iscrizione nei rispettivi casellari informatici, alla luce dell'informativa della Prefettura di Caserta del 6.4.2009, pure gravata in questa sede, in cui era

stata evidenziata la sussistenza a carico della società ricorrente delle cause interdittive di cui all'art.4 del D.lgvo n.490/1994.

Da rigettare è il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata la violazione dell'art.7 della L. n.241/1990, in quanto la stazione prima di adottare la contestata revoca non avrebbe comunicato all'odierna istante l'avvio del relativo procedimento atteso che quest'ultimo è intrinsecamente caratterizzato da ragioni di riservatezza ed urgenza (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 29 febbraio 2008 , n. 756) e considerata, altresì, la natura vincolata della determinazione impugnata in quanto la valutazione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi dell'impresa, tali da imporre la cessazione dei rapporti giuridico – economici con la p.a., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile, secondo canoni di buona amministrazione – un potere discrezionale in merito della stazione appaltante.

Per quanto concerne le altre doglianze formulate in via principale e sviluppate in sede di primi motivi aggiunti con cui è stata in sostanza contestata l'idoneità dell'informativa della Prefettura di Caserta a dimostrare la sussistenza di infiltrazioni mafiose, il Collegio osserva in via preliminare che l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 490/1994 (recante disposizioni attuative della legge 47/1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia) dispone che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 devono acquisire le informazioni di cui al successivo comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia superiore a determinate soglie.

L'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994 a sua volta dispone che il Prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Il richiamato allegato 1 elenca poi le cause di divieto, di sospensione e di decadenza tassativamente previste dall'art. 10 della legge 575/1965.

L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo citato stabilisce ancora che quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni prefettizie non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

Tale previsione è ripetuta nell'art. 10, comma 2, del d.P.R. 252/1998 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) che, al successivo comma 7, sancisce come le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

- a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., o dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli artt. 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 575/1965;
- c) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai Prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

L'attività amministrativa, quindi, è vincolata non soltanto in relazione all'adozione dell'atto ma anche per quanto attiene all'accertamento dei presupposti, laddove la stipulazione del contratto o l'erogazione del contributo sia negata per la sussistenza di cause interdittive specificamente previste dalla legge (e cioè per la presenza di cause di divieto o di sospensione espressamente indicate nell'allegato 1 al d.lgs. 490/1994), mentre è comunque vincolata nell'adozione dell'atto (ma è discrezionale nella valutazione dei presupposti) quando la causa interdittiva consista nella presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti da provvedimenti o proposte di provvedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. a) e b), ovvero da accertamenti prefettizi ex art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 252/1998.

La discrezionalità nella valutazione dei presupposti a base dell'atto, peraltro, è di latitudine maggiore in tale ultima ipotesi in quanto le "infiltrazioni" possono essere dedotte anche da parametri non predeterminati normativamente.

In tal caso, infatti, rientra nel potere discrezionale del Prefetto la valutazione dei fatti e delle circostanze emergenti dall'attività investigativa demandata agli organi di polizia.

la fase istruttoria del procedimento finalizzato a rendere la certificazione antimafia (e, quindi, anche a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa) si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo "improprio" del danaro pubblico che la normativa di settore mira ad evitare e di compiere la conseguente scelta sulla sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione della misura inibitoria.

In particolare, il collegamento con la disciplina delle misure di prevenzione – che, come osservato, partecipano della medesima ratio di quelle in esame, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici – comprova che le preclusioni dettate dalle richiamate norme di legge costituiscono una difesa molto avanzata dell'autorità pubblica contro il fenomeno mafioso, in quanto fondate su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l'applicazione della sanzione penale.

È stato osservato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2006 n. 5935, 30 maggio 2005 n. 2796 e 15 novembre 2004 n. 7362; sez. V, 29 agosto 2005 n. 4408) che la disciplina delle informazioni antimafia costituisce diretta filiazione di quella sulle misure di prevenzione, partecipando della medesima ratio, intesa a contrastare il fenomeno delle associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici, in funzione spiccatamente cautelare e preventiva.

Ed invero, l'inibitoria antimafia rappresenta la massima anticipazione di tutela preventiva quale risposta dello Stato al crimine organizzato, in quanto la legge assume come obiettivo principale l'assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della Pubblica Amministrazione rispetto a soggetti che possono, in un modo o nell'altro, risultare serventi a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali.

La speciale natura "a tutela avanzata" della normativa vigente, emanata per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, comporta che non occorre né la prova dei fatti di reato, né dell'effettiva infiltrazione nell'impresa, né dell'effettivo condizionamento: essendo sufficiente il tentativo di infiltrazione diretto a condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si sia realizzato in concreto.

In tale quadro, la valutazione prefettizia, connotata da ampia potestà discrezionale, per la sua stessa natura preventiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell'impresa da parte di queste.

Corollario di tale politica legislativa è l'ampia potestà discrezionale attribuita all'organo istruttore in ordine alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 1938 del 10 febbraio 2010, emessa dal Tar Lazio, Roma ed in particolare il seguente passaggio:

< Per giustificare l'adozione di una misura interdittiva antimafia:

- non solo non è necessario pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti della decisione assunta in sede giurisdizionale;
- ma nemmeno occorre la misura minore di certezza posta a base di una misura di prevenzione essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio derivante dalla presenza di fatti sintomatici ed indizianti della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2007 n. 413; sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7362).

Deve quindi argomentarsi che le informazioni del Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, ai sensi delle riportate disposizioni di cui agli artt. 4 del d.lgs. 490/1994 e 10 del d.P.R. 252/1998 non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un *quid pluris* non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3058 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

In altri termini, l'adozione di un'interdittiva antimafia, se deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppone per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente che i fatti medesimi presentino carattere sintomatico e indiziante del pericolo in senso oggettivo ovvero della ipotizzabile sussistenza del detto collegamento (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7615).

È stato sul punto chiarito (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2003 n. 1979) che tale conclusione è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

La formulazione generica, più sociologica che giuridica, del “tentativo di infiltrazione mafiosa” giuridicamente rilevante allo scopo di interdire la partecipazione dell'impresa ai pubblici appalti, fa sì che l'autorità preposta all'accertamento, vale a dire il Prefetto, abbia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento.

L'ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (TAR Lazio, sez. III, 31 luglio 2007 n. 7204).

In questo quadro – e con diretta rilevanza ai fini della delibazione del sottoposto *thema decidendum* – la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che il tentativo di infiltrazione, da solo sufficiente a giustificare la misura interdittiva, non può essere escluso limitandosi alla verifica dell'attendibilità di un singolo elemento di fatto pervenuto dalle fonti di informazione: ma deve, al contrario, desumersi dal quadro complessivo degli elementi segnalati e va valutato in una visione globale della situazione in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2008 n. 2512).

Nondimeno, pur nel quadro di valutazioni ampiamente discrezionali, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, la Sezione condivide l'assunto secondo cui non possono reputarsi sufficienti ai fini indicati fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (TAR Lazio, sentenza n. 4137 del 24.4.2009).

Accede a tale rilevata esigenza che la valutazione del Prefetto debba essere sorretta da uno “specifico” quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3723).

L'informativa antimafia, quindi, deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756).

La valutazione rimessa all'autorità prefettizia dalla normativa di riferimento per quanto attiene alla sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società interessate, per la specifica natura del giudizio formulato, è peraltro connotata dall'utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca e, pertanto, può definirsi tipico esercizio di discrezionalità tecnica, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di svolgere un sindacato pieno e assoluto, ma non impedisce allo stesso di formulare un giudizio di logica e congruità delle informazioni assunte e di poter eventualmente rilevare se *ictu oculi* i fatti riferiti dal Prefetto

configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma (TAR Campania, Napoli, III, 4 aprile 2002 n. 1861).

Pertanto, la valutazione rimessa all'autorità prefettizia dalla normativa di riferimento, per la specifica natura del giudizio formulato, è sindacabile dal giudice amministrativo solo se emergano manifesti vizi logici e di congruità con riguardo alle informazioni assunte o alle deduzioni che da esse sono state tratte (TAR Campania, Napoli, III, 19 settembre 2007 n. 7875).>

Ma non solo

< Relativamente agli asseriti vincoli di parentela deve essere rilevato, preliminarmente, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la cui notorietà esile il Collegio da ogni citazione al riguardo, la sussistenza di un rapporto di parentela, coniugio o affinità non è sufficiente da solo a suffragare l'ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest'ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.>

A cura di Sonia LAzzini

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LA SENTENZA NUMERO 1938 DEL 10 FEBBRAIO 2010
EMESSA DAL Tar Lazio, Roma

N. 01938/2010 REG.SEN.

N. 04071/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.4071 del 2009 proposto dalla srl RICORRENTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio

Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio in Roma, Via Michele Mercati n.51;

contro

- ANAS spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

per ottenere:

A) l'Annulamento:

1) determinazione dell'ANAS – Ufficio per l'autostrada SA-RC di Cosenza n.001620 del 23.4.2009 con cui è stata disposta nei confronti della società ricorrente la revoca dell'aggiudicazione della gara indetta per la “Manutenzione generica non programmabile occorrente per il ripristino di danni derivanti da incidenti ed emergenze nel tratto compreso tra il K m 348+150 e 392+000 dell'ASR per un periodo di tre anni – Gara n. 17-2009”, l'incameramento della polizza fideiussoria n.586020249 presentata dalla ricorrente e la segnalazione di quanto avvenuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e alla Direzione Centrale ANAS per l'iscrizione nei rispettivi casellari informatici nonché a tutti i Compartimenti ed uffici speciali Anas;

2) il successivo provvedimento del 4.5.2009 con il quale è stata disposta l'escussione della polizza fideiussoria de qua e diffidata la compagnia assicurativa a procedere al pagamento entro e non oltre quindici giorni;

3) Informativa della Prefettura di Caserta n.531/12b.16/ANT/AREA1 del 6.4.2009 relativa alla declaratoria di sussistenza della cause interdittive di cui all'art.4 del Decreto Legislativo n.490/1994 nei confronti della società ricorrente;

4) di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali.

B) la Condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall'intimata Anas, in epigrafe indicata, risultandone aggiudicataria; tuttavia, successivamente, la stazione appaltante ha disposto la revoca della citata aggiudicazione, l'incameramento della polizza fideiussoria nonché la segnalazione di quanto avvento sia all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sia alla propria Direzione Generale per l'iscrizione nei rispettivi casellari informatici, alla luce dell'informativa della Prefettura di Caserta del 6.4.2009, pure gravata in questa sede, in cui era stata evidenziata la sussistenza a carico della società ricorrente delle cause interdittive di cui all'art.4 del D.lgvo n.490/1994.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n.241/1990 – Vizio del procedimento;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.4del D.lgvo n.490/1994, del DPR n.252/1998, delle circolari del Ministero dell'Interno del 14.12.1994, dell'8.1.1996 e del 18.12.1998. Carenza assoluta di presupposti – Illogicità – travisamento – Contraddittorietà – Difetto di Motivazione.

A seguito del deposito in giudizio della documentazione richiesta da questo Collegio con ordinanza istruttoria n.250 del 4.6.2009, ed in particolare della nota del settembre 2006 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta – integralmente recepita dalla contestata informativa della Prefettura di Caserta – in cui erano stati evidenziati gli elementi che potevano giustificare la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della RICORRENTE, quest'ultima ha proposto motivi aggiunti di doglianza deducendo:

3) Violazione e falsa applicazione dell'art.4 del D.lgvo n.490/1994, del DPR n.252/1998, delle circolari del Ministero dell'Interno del 14.12.1994, dell'8.1.1996 e del 18.12.1998. Carenza assoluta di presupposti – Illogicità – travisamento – Contraddittorietà – Difetto di Motivazione.

Essendo poi intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara de qua a favore della srl Impresa I.T. Innovazione e Tecnologia l'attuale istante ha proposto un secondo atto di motivi aggiunti, con i quali ha impugnato la suddetta aggiudicazione definitiva prospettandone l'illegittimità derivata e riproponendo nei confronti della stessa le medesime censure dedotte con il primo atto di motivi aggiunti.

Si sono costituite le intime amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2010 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente, la quale aveva partecipato alla gara indetta dall'intimata Anas, in epigrafe indicata, risultandone aggiudicataria, ha impugnato la determinazione, pure in epigrafe descritta, con cui la stazione ha disposto la revoca della citata aggiudicazione, l'incameramento della polizza fideiussoria nonché la segnalazione di quanto avvenuto sia all'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici sia alla propria Direzione Generale per l'iscrizione nei rispettivi casellari informatici, alla luce dell'informativa della Prefettura di Caserta del 6.4.2009, pure gravata in questa sede, in cui era stata evidenziata la sussistenza a carico della società ricorrente delle cause interdittive di cui all'art.4 del D.lgvo n.490/1994.

Da rigettare è il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata la violazione dell'art.7 della L. n.241/1990, in quanto la stazione prima di adottare la contestata revoca non avrebbe comunicato all'odierna istante l'avvio del relativo procedimento atteso che quest'ultimo è intrinsecamente caratterizzato da ragioni di riservatezza ed urgenza (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 29 febbraio 2008 , n. 756) e considerata, altresì, la natura vincolata della determinazione impugnata.in quanto la valutazione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi dell'impresa, tali da imporre la cessazione dei rapporti giuridico – economici con la p.a., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile, secondo canoni di buona amministrazione – un potere discrezionale in merito della stazione appaltante.

Per quanto concerne le altre doglianze formulate in via principale e sviluppate in sede di primi motivi aggiunti con cui è stata in sostanza contestata l'idoneità dell'informativa della Prefettura di Caserta a dimostrare la sussistenza di infiltrazioni mafiose, il Collegio osserva in via preliminare che l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 490/1994 (recante disposizioni attuative della legge 47/1994, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia) dispone che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 devono acquisire le informazioni di cui al successivo comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia superiore a determinate soglie.

L'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994 a sua volta dispone che il Prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Il richiamato allegato 1 elenca poi le cause di divieto, di sospensione e di decadenza tassativamente previste dall'art. 10 della legge 575/1965.

L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo citato stabilisce ancora che quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni prefettizie non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

Tale previsione è ripetuta nell'art. 10, comma 2, del d.P.R. 252/1998 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) che, al successivo comma 7, sancisce come le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

- a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., o dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli artt. 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 575/1965;

c) dagli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai Prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

Di talché, la stipulazione, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti o subcontratti ovvero la concessione di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di natura imprenditoriale sono impedita da:

- cause di divieto o di sospensione tassativamente indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 490/1994;
- tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

I tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti da:

- provvedimenti o proposte di provvedimenti, come indicato nelle lett. a) e b) dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 252/1998;
- accertamenti prefettizi, come indicato nella successiva lett. c).

L'attività amministrativa, quindi, è vincolata non soltanto in relazione all'adozione dell'atto ma anche per quanto attiene all'accertamento dei presupposti, laddove la stipulazione del contratto o l'erogazione del contributo sia negata per la sussistenza di cause interdittive specificamente previste dalla legge (e cioè per la presenza di cause di divieto o di sospensione espressamente indicate nell'allegato 1 al d.Lgs. 490/1994), mentre è comunque vincolata nell'adozione dell'atto (ma è discrezionale nella valutazione dei presupposti) quando la causa interdittiva consista nella presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti da provvedimenti o proposte di provvedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. a) e b), ovvero da accertamenti prefettizi ex art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 252/1998.

La discrezionalità nella valutazione dei presupposti a base dell'atto, peraltro, è di latitudine maggiore in tale ultima ipotesi in quanto le "infiltrazioni" possono essere dedotte anche da parametri non predeterminati normativamente.

In tal caso, infatti, rientra nel potere discrezionale del Prefetto la valutazione dei fatti e delle circostanze emergenti dall'attività investigativa demandata agli organi di polizia.

L'intento del Legislatore nella materia de qua è quello di accostare alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto della criminalità organizzata, consistente nell'esclusione dell'imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000 n. 5710).

Ne consegue che la fase istruttoria del procedimento finalizzato a rendere la certificazione antimafia (e, quindi, anche a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa) si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo "improprio" del danaro pubblico che la normativa di settore mira ad evitare e di compiere la conseguente scelta sulla sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione della misura inibitoria.

In particolare, il collegamento con la disciplina delle misure di prevenzione – che, come osservato, partecipano della medesima ratio di quelle in esame, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici – comprova che le preclusioni dettate dalle richiamate norme di legge

costituiscono una difesa molto avanzata dell'autorità pubblica contro il fenomeno mafioso, in quanto fondate su un accertamento di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l'applicazione della sanzione penale.

È stato osservato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2006 n. 5935, 30 maggio 2005 n. 2796 e 15 novembre 2004 n. 7362; sez. V, 29 agosto 2005 n. 4408) che la disciplina delle informazioni antimafia costituisce diretta filiazione di quella sulle misure di prevenzione, partecipando della medesima ratio, intesa a contrastare il fenomeno delle associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici, in funzione spiccatamente cautelare e preventiva.

Ed invero, l'inibitoria antimafia rappresenta la massima anticipazione di tutela preventiva quale risposta dello Stato al crimine organizzato, in quanto la legge assume come obiettivo principale l'assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della Pubblica Amministrazione rispetto a soggetti che possono, in un modo o nell'altro, risultare serventi a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali.

La speciale natura "a tutela avanzata" della normativa vigente, emanata per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, comporta che non occorre né la prova dei fatti di reato, né dell'effettiva infiltrazione nell'impresa, né dell'effettivo condizionamento: essendo sufficiente il tentativo di infiltrazione diretto a condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si sia realizzato in concreto.

In tale quadro, la valutazione prefettizia, connotata da ampia potestà discrezionale, per la sua stessa natura preventiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell'impresa da parte di queste.

Corollario di tale politica legislativa è l'ampia potestà discrezionale attribuita all'organo istruttore in ordine alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

Per giustificare l'adozione di una misura interdittiva antimafia:

- non solo non è necessario pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti della decisione assunta in sede giurisdizionale;
- ma nemmeno occorre la misura minore di certezza posta a base di una misura di prevenzione essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio derivante dalla presenza di fatti sintomatici ed indizianti della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2007 n. 413; sez. IV, 15 novembre 2004 n. 7362).

Deve quindi argomentarsi che le informazioni del Prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, ai sensi delle riportate disposizioni di cui agli artt. 4 del d.lgs. 490/1994 e 10 del d.P.R. 252/1998 non devono provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un *quid pluris* non richiesto, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3058 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

In altri termini, l'adozione di un'interdittiva antimafia, se deve pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppone per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente che i fatti medesimi presentino carattere sintomatico e indiziante del pericolo in senso oggettivo ovvero della ipotizzabile sussistenza del detto collegamento (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7615).

È stato sul punto chiarito (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2003 n. 1979) che tale conclusione è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno

mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

La formulazione generica, più sociologica che giuridica, del “tentativo di infiltrazione mafiosa” giuridicamente rilevante allo scopo di interdire la partecipazione dell'impresa ai pubblici appalti, fa sì che l'autorità preposta all'accertamento, vale a dire il Prefetto, abbia un ampio margine di accertamento e di apprezzamento.

L'ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (TAR Lazio, sez. III, 31 luglio 2007 n. 7204).

In questo quadro – e con diretta rilevanza ai fini della delibazione del sottoposto thema decidendum – la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che il tentativo di infiltrazione, da solo sufficiente a giustificare la misura interdittiva, non può essere escluso limitandosi alla verifica dell'attendibilità di un singolo elemento di fatto pervenuto dalle fonti di informazione: ma deve, al contrario, desumersi dal quadro complessivo degli elementi segnalati e va valutato in una visione globale della situazione in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2008 n. 2512).

Nondimeno, pur nel quadro di valutazioni ampiamente discrezionali, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, la Sezione condivide l'assunto secondo cui non possono reputarsi sufficienti ai fini indicati fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di

concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (TAR Lazio, sentenza n. 4137 del 24.4.2009).

Accede a tale rilevata esigenza che la valutazione del Prefetto debba essere sorretta da uno “specifico” quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3723).

L'informativa antimafia, quindi, deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756).

La valutazione rimessa all'autorità prefettizia dalla normativa di riferimento per quanto attiene alla sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società interessate, per la specifica natura del giudizio formulato, è peraltro connotata dall'utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca e, pertanto, può definirsi tipico esercizio di discrezionalità tecnica, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di svolgere un sindacato pieno e assoluto, ma non impedisce allo stesso di formulare un giudizio di logica e congruità delle informazioni assunte e di poter eventualmente rilevare se ictu oculi i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma (TAR Campania, Napoli, III, 4 aprile 2002 n. 1861).

Pertanto, la valutazione rimessa all'autorità prefettizia dalla normativa di riferimento, per la specifica natura del giudizio formulato, è sindacabile dal giudice amministrativo solo se emergano manifesti vizi logici e di congruità con riguardo

alle informazioni assunte o alle deduzioni che da esse sono state tratte (TAR Campania, Napoli, III, 19 settembre 2007 n. 7875).

Così delineato il quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale nella materia oggetto della presente controversia, deve essere rilevato che nella fattispecie il tentativo di infiltrazione mafiosa è stato desunto sulla base dei seguenti elementi evidenziati nella informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del settembre 2006:

a) l'amministratore unico della società ricorrente (signor **Ciro Imparato**) in data 18.7.2006 era stato deferito dal Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari insieme ad altre perché ritenuto responsabile del reato di turbata libertà degli incanti e falsità ideologica;

b) la moglie del menzionato amministratore (**Dell'AO Teresa**) era figlia di uno dei soci (**Dell'AO Salvatore**) della società **ALFA** colpita da provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta;

c) il cognato (**Dell'AO Domenico**), invece, era coniugato con l'amministratore unico della società "**BETA**" pure colpita da provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla citata Prefettura;

d) sul conto del cognato, inoltre, risultava che era stato controllato dai carabinieri di Vipiteno in data 11.4.1996 in Campo di Trens in compagnia di **V. Giovanni** sul conto del quale risultava che:

I) era stato deferito dai Carabinieri di Casal di Principe alla competente A.G. perché ritenuto responsabile di favoreggiamento personale al fine di agevolare l'organizzazione camorristica dei CA;

II) nei suoi confronti il G.I. del Tribunale di Santa Maria C.V. in data 18.6.1990 aveva emesso ordinanza n.75/A/90 N.D.P. perché il fatto non sussiste per il reato di cui all'art. 416 bis;

III) in data 30.6.1989 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni due, terminata il 30.8.1991;

IV) in data 16.6.1989 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto n.17/86 gli irrogava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 2, perché sussistevano sufficienti elementi atti a farlo ritenere appartenente ad organizzazioni di tipo camorristico;

V) in data 30.8.1986 il Comando Provinciale di Caserta dell'Arma dei Carabinieri proponeva nei confronti dello stesso, insieme ad altre 22 persone, l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S.;

VI) il 27.12.1985 il suddetto Comando lo denunciava in stato di fermo di P.G. perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per quanto concerne il deferimento dell'amministratore unico il Collegio osserva che tale deferimento è avvenuto per dei reati (turbata libertà degli incanti e falsità commessa dal privato in atto pubblico) privi di alcuna rilevanza indiziaria in ordine ai profili afferenti i tentativi di infiltrazione mafiosa.

Relativamente agli asseriti vincoli di parentela deve essere rilevato, preliminarmente, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la cui notorietà esile il Collegio da ogni citazione al riguardo, la sussistenza di un rapporto di parentela, coniugio o affinità non è sufficiente da solo a suffragare l'ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest'ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.

Nella fattispecie in esame l'informativa si basa solo sugli asseriti vincoli di affinità, senza che siano stati individuati ulteriori elementi che inducano a sospettare che i

vincoli de quibus assumano una particolare significatività sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi.

Inoltre, deve essere sottolineato, per quanto riguarda la moglie dell'amministratore unico, che il tentativo di infiltrazione mafiosa viene desunto non tenendo conto di una situazione specifica di quest'ultima relativa a profili di pericolosità sociale derivanti dall'appartenenza alla criminalità organizzata, ma sulla base di un ulteriore vincolo di parentela con il proprio padre e per il mero fatto che quest'ultimo era socio di una società (ALFA srl) colpita da provvedimento interdittivo antimafia.

Premesso che tale ultimo aspetto risulta essere insignificante per la controversia in esame, dato che, come rilevato dalla ricorrente, in alcun modo contestata sul punto dalle resistenti amministrazioni, il provvedimento interdittivo de quo era stato emesso sulla scorta di circostanze non riferibili al suocero dell'amministratore unico della Ricorrente, la Sezione osserva che risulta viziato il sillogismo logico che ha giustificato l'informativa negativa dei carabinieri, in quanto quegli ulteriori elementi in grado di dare ai vincoli familiari una particolare significatività sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi, vengono in sostanza identificati con un ulteriore vincolo familiare con un soggetto di cui non era stata dimostrata la colleganza ad organizzazioni mafiose, di per sé inidoneo, per la giurisprudenza consolidata, a suffragare un'ipotesi di collegamento con la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda gli elementi concernenti la posizione del fratello della moglie dell'amministratore unico, anche in questo caso con un evidente salto logico, in assenza di alcun ulteriore elemento concreto a supporto, si evidenzia il tentativo di infiltrazione mafiosa sulla Ricorrente deducendolo da un mero rapporto di parentela ed invocando apoditticamente a sostegno di tale valutazione un'ulteriore rapporto di parentela di per sé sprovvisto della richiesta idoneità indiziaria.

Inoltre, sempre relativamente alla posizione del fratello della moglie dell'amministratore unico della società ricorrente, deve essere fatto presente che il

collegamento di quest'ultimo con la criminalità organizzata viene altresì desunto sulla base di un unico episodio risalente nel tempo di per sé inidoneo a dimostrare alcuna colleganza, tenuto conto, altresì, che nei confronti del soggetto (V. Giovanni) in compagnia del quale il Dell'AO Domenico è stato controllato a Vipiteno non vi sono elementi a sostegno di un presunto favoreggiamento personale in favore di Raffale B., riferito dalla Questura di Caserta, in quanto, come da decreto n. 25200/07 del Gip del Tribunale di Napoli, egli risulta coinvolto in tale vicenda in qualità di persona offesa dal reato nonché del fatto che le vicende penali e le misure di prevenzione, cui ha fatto riferimento la nota dei Carabinieri risalgono ad epoca anteriore al 1997.

Ciò premesso, la doglianza in esame, proposta in sede principale e sviluppata organicamente nei primi motivi aggiunti è suscettibile di favorevole esame.

Pure da accogliere è la censura dedotta in sede di secondi motivi aggiunti con cui è stata impugnata l'aggiudicazione definitiva della gara de qua intervenuta a favore della srl I.T. Controinteressata e ne è stata prospettata l'illegittimità derivata.

Da rigettare, invece, è la domanda risarcitoria stante la genericità della sua formulazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa ricorsuale ad ottenere la condanna dell'intimata stazione appaltante al risarcimento del danno.

Ciò premesso, il proposto gravame:

A) deve essere accolto per quanto concerne i provvedimenti gravati in sede principale e nei due atti di motivi aggiunti;

B) deve essere rigettato relativamente alla proposta domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4071 del 2009 come in epigrafe proposto, lo accoglie

limitatamente alla proposta azione di annullamento, giusta quanto specificato in motivazione e, per gli effetti, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO